



# STATUTO COMUNALE

**Comune di Corbola**  
**(Prov. di Rovigo)**

**DICEMBRE 1999**

**Approvato con atto di C.C. n. 70 del 27.12.1999**

Modificato con atti:

- C.C. n. 5 del 21.7.2004
- C.C. n. 10 del 30.4.2013

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 - La Comunità di Corbola**

1. La comunità di Corbola che ha difeso e sottratto alle acque la terra in cui si è sviluppata, portandola alla fertilità, si dà, in armonia con i principi della Legge Generale della Repubblica, il presente Statuto, quale norma fondamentale del proprio autonomo ordinamento comunale.
2. La comunità di Corbola esplica la propria autonomia con la partecipazione, libera e democratica, all'attività politica ed amministrativa.
3. La comunità si identifica nei valori di libertà, giustizia e solidarietà, ripudia ogni forma di razzismo e violenza, riconosce nella pace un diritto fondamentale della popolazione e dei popoli, apprezza il senso di responsabilità individuale e sociale, onora la dignità del lavoro e lo spirito di iniziativa nella cultura, nelle arti e nelle scienze, salvaguarda e migliora l'ambiente e la natura del territorio, in un processo di rinnovamento e sviluppo che tenga conto dell'identità originaria e dei caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. La comunità si ordina nel Comune di Corbola, che è l'ente autonomo che ne cura e rappresenta gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, civile e sociale.
5. Nella cura e nella rappresentanza degli interessi della comunità, gli organi del Comune di Corbola si ispirano ai valori della partecipazione, nel confronto e nel rispetto del pluralismo delle opinioni, operano per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, perseguono il superamento degli squilibri economici e sociali con l'obiettivo di promuovere la pari dignità della persona umana, la migliore qualità della civile convivenza.
6. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo economico civile e sociale della comunità, gli organi del Comune di Corbola curano ed accrescono il patrimonio

storico, culturale, ambientale, rendendolo fruibile a tutti i cittadini; sostengono le politiche a favore della famiglia e l'apporto e la presenza delle donne nella vita sociale, ne riconoscono il ruolo perseguendo la politica delle pari opportunità'; incoraggiano l'iniziativa imprenditoriale pubblica e privata; sostengono le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico sociale, valorizzano un moderno sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, promuovendo il coinvolgimento delle aggregazioni del volontariato, rendono effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed all'informazione, attivano forme di cooperazione e di collaborazione con altri soggetti del sistema delle autonomie locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, partecipano alla realizzazione di accordi con enti locali, caratterizzati da affini vocazioni storiche, culturali, economiche, territoriali e turistiche, per l'armonizzazione del processo complessivo di sviluppo dell'area del delta Po.

## **Art. 2 - Il Comune**

1. Il Comune di Corbola Ente autonomo avente rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato, esercita tutte le funzioni che gli spettano per il fatto di non essere espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti locali.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli nel rispetto del metodo della programmazione e dell'obiettivo della semplificazione delle procedure burocratiche.
3. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa, il Comune di Corbola disciplina le funzioni conferite ed esercita le funzioni delegate dallo

Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

4. Il Comune di Corbola ispira la propria azione e la conseguente organizzazione al sistema della democrazia diretta e rappresentativa, alla separazione degli ambiti della decisione politica da quelli propri dell'attuazione amministrativa, con distinzione delle responsabilità, all'imparzialità, alla trasparenza, all'efficienza ed all'efficacia delle prestazioni degli uffici e dei servizi pubblici.

### **Art. 3 - Lo Statuto**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Corbola.

### **Art. 4 - Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del comune si estende per Kmq 18,39, confinante con il fiume Po a nord e ovest, con il comune di Ariano nel Polesine a sud, con il comune di Taglio di Po ad est.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma al n.120.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

### **Art. 5 - Stemma e gonfalone**

1. Lo stemma del comune, concesso a norma di legge, è rappresentato da una figura a scudo con bardatura esterna e raffigurante all'interno: barca a vela romana centrale su fiume con due torri sul lato destro ed una torre sul lato sinistro.

2. Il gonfalone del comune, concesso a norma di legge, è costituito da un vessillo ornato, di colore giallo avente forma pentagonale, con il vertice verso il basso. All'interno del gonfalone è riprodotto lo stemma comunale e riportata la dicitura Comune di Corbola.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

#### **Art. 6 - Potestà regolamentare**

1. La potestà regolamentare è esercitata dal consiglio comunale e dalla giunta comunale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge e dello statuto.

2. I regolamenti, dopo l'adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Dopo l'esecutività o l'approvazione, ove necessaria, sono ripubblicati per quindici giorni all'albo ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

#### **Art. 7 - Albo pretorio**

1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

### **TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 8 - Istituti e iniziative di partecipazione popolare**

1. Al fine di promuovere sviluppare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e di realizzare sulla stessa il controllo sociale, il comune di Corbola garantisce:

- a) istituti di partecipazione, sia individuali che collettivi, previsti dallo Statuto Comunale;
- b) la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- c) la più ampia informazione nonché l'accesso agli atti dell'amministrazione;
- d) il diritto di accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle associazioni e alle

organizzazioni di volontariato;

e) la realizzazione dell'istituto del difensore civico pluricomunale.

## **CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 9 - Libere forme associative**

1. Il comune favorisce e valorizza la formazione di libere forme associative e di organizzazioni di volontariato e ne riconosce il valore sociale. A tal fine promuove iniziative idonee per l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo ed i settori di attività dello stesso, e ne sostiene le attività ed i programmi mediante la stipula di convenzioni per la relativa attuazione. A tal fine tiene inoltre l'elenco delle libere forme associative.

2. La loro azione è considerata essenziale per la formazione dei cittadini, per la crescita della partecipazione della solidarietà del pluralismo nella comunità.

### **Art. 10 - Registro comunale delle associazioni e del volontariato**

1. Il comune al fine di realizzare la partecipazione delle associazioni alle forme di consultazione permanenti o straordinarie previste dal presente statuto e di assicurare ad esse l'accesso alle strutture ed ai servizi pubblici nonché la concessione di qualsiasi beneficio erogabile dal comune stesso, istituisce il registro comunale delle associazioni e del volontariato.

2. Il registro comunale delle associazioni e del volontariato è ripartito in sezioni distinte per finalità.

3. L'iscrizione è disposta dal responsabile del servizio designato dal sindaco il quale dovrà verificare, annualmente, la persistenza delle condizioni di iscrizione al registro, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 4. La tenuta del registro è curata dal medesimo responsabile.

4. Per l'iscrizione al registro le associazioni e le organizzazioni devono depositare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrato, nonché delle eventuali modifiche, e possedere i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità della struttura;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) avere almeno 9 associati;
- f) la pubblicità dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

#### **Art. 11 - Concessione di strutture e servizi**

1. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

2. Per accedere ai contributi ogni associazione e ogni organizzazione dovrà presentare un progetto e rendicontare l'attività svolta.

#### **Art. 12 - Ruolo di istituzioni e organismi tradizionali**

1. Il comune di Corbola riconosce il ruolo fondamentale che svolgono nella realtà comunale le istituzioni e gli organismi tradizionali, quali i partiti e i movimenti politici, i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori, imprenditoriali e professionali, le cooperative, le parrocchie e le altre pubbliche istituzioni religiose, con i quali intende mantenere e rafforzare un dialogo di collaborazione e di confronto vitale per l'equilibrio e il progresso della comunità.

**Art. 13 - Interrogazioni, proposte e petizioni popolari**

1. I residenti e i domiciliati nel comune hanno la facoltà di presentare al sindaco interrogazioni, proposte e petizioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il sindaco provvederà ad informare la giunta.
2. Poiché le interrogazioni, le proposte e le petizioni sono forme di partecipazione popolare e vanno ad influire sulle funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo dell'amministrazione locale o comunque sulla emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo, vanno presentate dalle associazioni o da organismi di cui agli articoli 10, 12 oppure da 30 residenti o domiciliati.
3. Tali iniziative popolari devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e vanno presentate per iscritto in carta semplice, regolarmente sottoscritte e indirizzate al sindaco, il quale provvederà a trasmetterle alla giunta o al consiglio secondo le rispettive competenze, inviandone copia anche ai capigruppo.
4. Il sindaco risponde alle interrogazioni, proposte e petizioni esaminate dalla giunta entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il consiglio esamina quelle di sua competenza nei modi stabiliti nel proprio regolamento entro 60 giorni dalla presentazione.

**Art. 14 - Istanze, richieste, domande**

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, richieste e domande sia da parte di singoli che di associazioni.
2. Esse sono dirette a promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo o a sollecitare l'intervento dell'amministrazione locale e anche se sono avanzate da singoli cittadini, devono avere un contenuto che riguardi interessi collettivi.
3. Le istanze, richieste, domande devono riguardare materie di competenza locale e, sottoscritte, vanno indirizzate al sindaco.
4. Ad esse sarà data risposta scritta a cura dell'ufficio competente entro 30 giorni dalla



loro presentazione.

### **Art. 15 - Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo può essere promosso dal consiglio comunale o dalla richiesta sottoscritta del 10 per cento della popolazione residente con età superiore ai 18 anni e iscritti all'anagrafe da almeno tre mesi al momento del deposito presso la segreteria generale del comune della proposta referendaria. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori, in numero non inferiore a cinque tra i quali sarà indicato il presentatore ufficiale della proposta, devono presentarsi alla segreteria generale del comune e depositare la proposta referendaria; del deposito si dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia ai promotori. La commissione dei garanti del referendum entro 20 giorni dal deposito della proposta decide sull'ammissibilità del quesito. Il termine per la raccolta delle firme è di giorni novanta dalla data della decisione sull'ammissibilità.

Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate da un notaio, dal segretario comunale del comune o da funzionari comunali delegati dal segretario, o da un assessore comunale o dal sindaco.

2. La proposta di referendum, corredata dalle firme dei sottoscrittori, è presentata al sindaco che entro 5 giorni dalla ricezione la affida alla commissione dei garanti dei referendum che esprime il parere sulla regolarità delle firme raccolte entro 20 giorni. La commissione dei garanti dei referendum è composta da cinque membri nominati dal consiglio comunale, all'inizio di ogni periodo amministrativo, tra cittadini del comune in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale. Ai lavori della commissione ha diritto di partecipare il presentatore ufficiale della proposta.

3. Il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

4. Il referendum, qualora nulla osti, avrà luogo entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione d'indizione.

5. Hanno diritto di voto i residenti di età superiore agli anni 18.
6. Sono esclusi dal referendum i tributi locali, le tariffe, il bilancio, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi dello stesso e i piani di coordinamento territoriale nonché le materie che esulano dalla competenza locale o che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
7. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. All'onere finanziario per le operazioni di voto l'amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
9. Le norme per lo svolgimento del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

#### **Art. 16 - Effetti del referendum consultivo**

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il sindaco informa il consiglio comunale del risultato del referendum.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

### **CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 17 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo**

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disposta dalle

norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da quelle previste dal presente statuto e da quelle disposte dall'apposito regolamento.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che sia iniziato d'ufficio.

3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

### **Art. 18 - Responsabilità del procedimento**

1. Tutti i provvedimenti amministrativi del comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La giunta comunale, su proposta del segretario comunale, determina l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi debbono assicurare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati

portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo. Debbono altresì stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

### **CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

#### **Art. 19 - Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente di enti e di aziende, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione nonché lo statuto ed i regolamenti comunali e le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

#### **Art. 20 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi**

1. Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e delle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva della unità organizzativa competente ad esternarli;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire le effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la regolamentazione del funzionamento dell'apposito ufficio di cui al precedente art. 19.

#### **CAPO IV - DIFENSORE CIVICO**

##### **Art. 21 - Difensore civico pluricomunale**

1. Il comune di Corbola, d'intesa con altri comuni, può accordarsi di nominare una unica persona che svolga le funzioni di difensore civico pluricomunale per tutti i comuni convenzionati.
2. I rapporti tra i comuni vengono definiti con apposita convenzione.

##### **Art. 22 - Istituzione**

1. Per la difesa dei diritti e degli interessi del cittadino, per il miglioramento dell'azione amministrativa del comune e della sua efficacia, può essere istituito l'ufficio del difensore civico pluricomunale, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Al difensore civico pluricomunale viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e, pertanto, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali.

##### **Art. 23 - Attribuzioni**

1. Spetta al difensore civico pluricomunale verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o di propria iniziativa qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili

disfunzioni e disorganizzazioni, il regolare svolgimento delle azioni e delle pratiche amministrative presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e simili, nonché presso gli enti e le aziende dipendenti.

2. Il difensore civico pluricomunale ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico pluricomunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Il difensore civico pluricomunale presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa con carattere d'urgenza dal consiglio comunale.

4. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico pluricomunale può, in qualsiasi momento, farne relazione al sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al consiglio comunale. In ogni caso è tenuto alla denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il difensore civico pluricomunale esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

#### **Art. 24 - Nomina**

1. Il candidato è designato con voto unanime dell'assemblea dei sindaci interessati.

2. Il candidato viene eletto se ottiene, in ciascun comune, il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale

3. Il difensore civico pluricomunale deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, hanno competenza giuridica ed amministrativa,

comprovata da titolo di studio o da professionalità acquisita.

4. L'ufficio del difensore civico pluricomunale è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione, se svolti nel territorio del comune.

5. L'ufficio del difensore civico pluricomunale è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del consiglio regionale, provinciale e comunale, di consigli di amministrazione di consorzi cui partecipa il comune, di amministratori di imprese o enti pubblici vincolati al comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la sua opera al comune, nonché ai ministri di culto.

#### **Art. 25 - Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il difensore civico pluricomunale rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il difensore civico pluricomunale, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. Il difensore civico pluricomunale può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei componenti del consiglio.

### **TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE**

#### **Art. 26 - Organi del comune**

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

#### **CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 27 - Ruolo del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che svolge, con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, un ruolo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Pertanto il consiglio comunale:

- a) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- b) verifica l'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi proposti, attraverso le periodiche informazioni e relazioni previste dal presente statuto.

3. Il consiglio comunale esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito degli statuti, dei propri regolamenti e delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

#### **Art. 28 - Elezione e durata del consiglio comunale**

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di



surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale rimane altresì in carica per gli atti urgenti ed improrogabili e fino alla elezione del nuovo.

#### **Art. 29 - Decadenza per assenza**

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, nei termini regolamentari, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

#### **Art. 30 - Diritti poteri e doveri dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno nelle forme previste dal regolamento. Il sindaco o gli assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri.

3. Se lo chieda un quinto dei consiglieri, il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

4. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

### **Art. 31 - Competenze del consiglio comunale**

1. Le competenze del consiglio comunale sono determinate dalla legge e in particolare dall'articolo 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle stesse vanno aggiunte le seguenti materie:

- a) l'elezione del difensore civico pluricomunale, l'adozione del relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio, la dotazione organica necessaria e la discussione delle relazioni dallo stesso presentate;
- b) la nomina dei componenti della commissione di garanti per l'esame delle condizioni di ammissibilità del referendum consultivo;
- c) la nomina delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari speciali;
- d) l'adozione dei vari regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;

### **Art.32 – Presidente del consiglio comunale (REVOCATO)**

### **Art. 33 - Prima seduta del consiglio comunale**

1. Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal sindaco ed è riservata a:

- a) giuramento del sindaco;
- b) convalida dei consiglieri comunali eletti;
- c) comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale

e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

### **Art. 34 - Funzionamento del consiglio comunale**

1. Il funzionamento del consiglio comunale è materia delle norme del relativo regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei voti, il quale dovrà rispondere principalmente ai seguenti indirizzi:

- a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;
- b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; **in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge, escluso il sindaco.**
- c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere consegnate al Sindaco almeno quattro giorni prima della seduta, a cura dei responsabili del servizio;
- d) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

- e) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  - f) il vice sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del sindaco;
  - g) le modalità attraverso le quali saranno fornite al consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del sindaco è fra quelli favorevoli;
  - h) la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico PEG, risponde alle regole della finanza pubblica e da luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del consiglio.
  - i) Il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti, tranne nei casi in cui le leggi, lo statuto, prevedano una maggioranza speciale.
2. Le modalità di controllo delle deliberazioni sono previste dalla legge.

#### **Art. 35 - Linee programmatiche di mandato**

- 1.. Entro cinque mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2.. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
- 3.. Con cadenza annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36 comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.° 77 .

5.. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

#### **Art. 36 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo**

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e nominano il proprio capogruppo, dandone comunicazione al segretario comunale del comune. Nelle more della nomina, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

2. Al fine di realizzare un più efficace coordinamento dei lavori del consiglio può essere costituita la conferenza dei capigruppo. Ad essa può sempre partecipare il sindaco che a tal fine viene invitato. Il funzionamento e le attribuzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

#### **Art. 37 - Commissioni consiliari**

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo consiliari [e nel rispetto dell'art. 54 dello statuto comunale](#).

2. Le commissioni nominate con deliberazione consiliare possono essere permanenti o temporanee e la deliberazione istitutiva disciplinerà la composizione, gli ambiti di competenza, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

#### **Art. 38 - Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti**

1..Il consiglio comunale istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dei regolamenti comunali e dello statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2.. La commissione potrà prevedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello statuto.

3.. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al consiglio comunale.

#### **Art. 39 - Forme di garanzie delle minoranze**

1..E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e garanzia.

2.. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la procedura di nomina del presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

3.. Il presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

#### **Art. 40 - Commissioni consiliari speciali**

1. Il consiglio comunale può istituire, di volta in volta, nel suo seno, commissioni consiliari speciali, [nel rispetto dell'art. 54 dello statuto comunale](#), per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune.

3..Le deliberazioni consiliari che istituiscono e nominano le commissioni di cui ai

commi 1 e 2 stabiliscono anche la composizione delle commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale, poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

#### **Art. 41 - Forme di partecipazione delle minoranze**

- 1.. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze; quando si tratta di consigli di amministrazione, o comunque enti di gestione i rappresentanti del comune sono espressione della maggioranza. Alle minoranze viene garantito il diritto di controllo di cui all'art.39 del presente statuto
- 2.. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

### CAPO II - GIUNTA COMUNALE

#### **Art. 42 - Composizione della giunta comunale**

- 1..La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e [da un numero di assessori stabilito dalla legge](#); gli assessori sono nominati dal Sindaco con proprio atto successivo alla proclamazione e [nel rispetto dello statuto comunale](#);
- 2..Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

#### **Art. 43 - Assessori esterni**

- 1..Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e di iniziativa ma senza diritto di voto.
- 2..In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
- 3.. Gli assessori esterni potranno altresì, con le medesime prerogative, far parte delle

commissioni consiliari se indicati dal consiglio comunale.

#### **Art. 44 - Competenze della giunta comunale**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta nomina il difensore nell'azione giudiziaria;
4. La giunta provvede all'approvazione, sul piano delle legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;
5. La giunta ha competenza nell'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio comunale ai sensi dell'art.32 lett. l) ed m) Legge 142/90;

#### **Art. 45 - Funzionamento della giunta comunale**

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, con giunte di tre componenti e



quando siano presenti due sole persone, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La giunta comunale può richiedere la presenza alle proprie sedute, senza diritto di voto, del direttore generale, ove nominato, dei dirigenti e del revisore dei conti. Su specifici argomenti possono essere invitati altri soggetti ed esperti.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati nel numero fissato dall' art. 42.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del settore finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal segretario comunale stesso.

#### **Art. 46 - Incompatibilità**

1.. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, né gli stessi possono essere nominati in rappresentanza del comune.

#### **Art. 47 - Cessazione dalla carica di assessore**

1. Gli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.

3. Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando viene meno il rapporto fiduciario.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il

sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

### CAPO III - SINDACO

#### **Art. 48 - Elezione del sindaco**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

#### **Art. 49 - Competenze del sindaco**

1. Il sindaco rappresenta il comune ed espleta i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto.

2. Il sindaco promuove il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio anche al fine di realizzare gli indirizzi approvati dal consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del comune e all'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esercita i poteri indicati dall'art.36 della stessa legge.

4. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.

5. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possano incidere sull'incolumità dei cittadini.

6. Il sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

7. Il sindaco ha la competenza di autorizzare ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

8. Il sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel

comma 3, lett. a) e b) dell'art.51 della Legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.

#### **Art. 50 - Vice sindaco e deleghe agli assessori**

1. Il sindaco, tra i componenti della giunta comunale, nomina il vice sindaco, per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
3. Il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli assessori, nell'ambito della collegialità della giunta, i poteri di indirizzo e di controllo nell'area di propria pertinenza, essendo la gestione attribuita ai responsabili dei servizi.
4. Il sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta valida.

#### **Art. 51 - Dimissioni del sindaco**

1. Le dimissioni del sindaco determinano lo scioglimento del consiglio comunale, devono essere presentate al consiglio comunale, diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione se entro tale termine, con provvedimento scritto notificato al segretario comunale (al presidente del consiglio), le dimissioni non vengono ritirate.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il segretario comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

### **CAPO IV - MOZIONE DI SFIDUCIA**

#### **Art. 52 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta

comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il sindaco nel computo, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 53 - Astensione obbligatoria**

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

2. L'obbligo dell'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

### **Art. 54 - Pari opportunità**

1. Il Comune assicura condizioni di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, avuto riguardo alla disponibilità dei candidati o dei proposti alla nomina, al rispetto delle competenze tecniche, se richieste.

## **TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE**

### **Art. 55 - Principi generali**

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune, determinato nell'ambito della legge, si ispira al miglioramento continuo del funzionamento e della qualità dei servizi erogati uniformandosi ai criteri di autonomia, di efficienza, di efficacia, di produttività, di funzionalità, di buon andamento, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità di risultato.
2. I criteri ed i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale.
3. Il comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività dei dipendenti e favorisce la mobilità.
4. Il comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed aziende specializzate, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale, nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi o degli uffici.
5. Il comune si dota del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 56 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la sfera di autonomia nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici .

### **Art. 57 - Incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione**

1. Gli incarichi dirigenziali, di responsabile dei servizi o degli uffici e quelli per la

copertura di posti che richiedono alta specializzazione possono essere attribuiti anche a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti mediante contratto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 58 - Funzioni direttive**

1. Esercita funzioni direttive il dipendente cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio di attività dell'ente.
2. Ad ogni dipendente, in possesso di norma della settima qualifica funzionale, sono attribuiti compiti di responsabile dei servizi o uffici, in casi particolari detto incarico può essere attribuito a dipendenti inquadrati nella sesta qualifica funzionale; allo stesso va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. la funzione direttiva comporta la emanazione di atti e provvedimenti ad efficacia interna ed anche esterna, nei casi in cui la legge prevede l'emissione di atti vincolati o l'uso di discrezionalità tecnica, nel quadro del buon andamento degli affari dell'ufficio o servizio e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente.

#### **Art. 59 - Verifica dei risultati**

1. Lo svolgimento dell'attività gestionale, la realizzazione dei programmi e dei progetti, la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sono verificate dal servizio di controllo di gestione, o dal nucleo di valutazione, secondo i parametri annuali di riferimento stabiliti dall'amministrazione comunale.

**Art. 60 - Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre entro 60 giorni, passati infruttuosamente i quali, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta

deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

9. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

10. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

#### **Art. 61 - Responsabili dei servizi**

1. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze previste dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente.

2. Agli stessi sono attribuite:

a) le competenze all'utilizzo di risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto ed i principi di cui all'art.58 del presente statuto ;

b) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi esprimono i pareri di cui agli articoli 53 e 55 della legge n. 142 del 1990.

4. Nel rispetto dei principi di cui all'art.58 dello statuto, il segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all'art.62 del presente statuto.

5. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile, la direzione spetta al segretario.



### **Art. 62 - Conferenza dei responsabili dei servizi**

1. Per il miglior esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e per programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

### **Art. 63 - Direttore generale**

1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio Comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.
3. Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

## **TITOLO V - FINANZA - CONTABILITA' ED ATTIVITA' CONTRATTUALE**

### **Art. 64 - Risorse economiche e finanziarie**

1. Le risorse economiche e finanziarie del comune sono costituite da:

I - Entrate di cassa:

- a) Tributi propri;
- b) addizionali e compartecipazioni a tributi applicati da altri enti;
- c) trasferimento dello Stato, della regione e di altri enti pubblici;
- d) proventi dei servizi comunali;
- e) rendita del patrimonio comunale in genere;
- f) trasferimenti da imprese e privati in genere;
- g) ricavi da alienazione di beni patrimoniali;
- h) ricavi di mutui passivi;
- i) eventuali entrate straordinarie e emissione di BOC.

II - Patrimonio:

- a) Valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile.

2. Il comune utilizza tutte le risorse, sia proprie che trasferite, per il raggiungimento dei fini indicati all'art. 2.

3. Agli stessi scopi è finalizzato il miglioramento del patrimonio comunale derivante dalla gestione.

4. Tutti i beni comunali del patrimonio disponibile sono, di regola, dati in affitto o locazione. I regolamenti approvati dal consiglio comunale su proposta della giunta disciplinano le eventuali agevolazioni per la fruizione non onerosa del patrimonio comunale.

#### **Art. 65 - Controllo economico interno di gestione**

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal

consiglio.

3. Il controllo di gestione deve fornire al sindaco, alla giunta, al segretario comunale, al direttore generale ove nominato, ed ai responsabili dei servizi gli elementi per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Esso viene attuato con una metodologia che, individuando gli obiettivi ed i soggetti responsabili, consenta di valutarne il grado di realizzazione ed i risultati quantitativi e qualitativi.

#### **Art. 66 - Tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato, disciplinato e svolto secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 67 - Programmazione, bilanci e contabilità**

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Essa viene definita nei documenti contabili previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. I bilanci sono approvati dal consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il termine fissato dalla legge.

#### **Art. 68 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

1. Contestualmente al progetto di bilancio, la giunta propone al consiglio il programma dei lavori pubblici e degli investimenti riferito al bilancio pluriennale.

2. Il programma comprende i lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi di copertura. I lavori pubblici sono elencati per settore, con specificazione delle priorità di intervento, del piano finanziario complessivo e per settori e dei tempi di attuazione degli interventi.

3. Il programma è redatto in conformità agli strumenti urbanistici del comune.

#### **Art. 69 - Revisore dei conti**

1. Il consiglio comunale nomina, con la modalità e nei termini di legge, il revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo e con gli altri organi elettivi e burocratici del comune. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha accesso agli atti ed ai documenti del comune per il tramite del segretario comunale e dei responsabili dei servizi. Esso è responsabile della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, mantenendo il segreto sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio non connesse alla funzione di vigilanza. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al consiglio.
4. Le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e di collaborazione del revisore dei conti sono fissate dal regolamento di contabilità.
5. I rapporti con il professionista ed il compenso spettante per l'esercizio delle suddette funzioni sono regolati da una convenzione.

## **TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 70 - Servizi pubblici**

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici assegnati in via esclusiva dalla legge, nonché di quelli che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La gestione dei servizi avverrà nelle forme di legge, determinando di volta in volta la forma più idonea ad assicurare la migliore efficienza e qualità del servizio, ricercando la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per i servizi di rilevanza sociale e culturale attraverso convenzioni e la collaborazione di terzi, per i servizi a contenuto imprenditoriale, attraverso la eventuale costituzione di società di capitali.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, e motivata in relazione al tipo di servizio assunto, al modello di gestione che il comune intende adottare per l'erogazione del servizio e alle caratteristiche proprie dell'area operativa di esecuzione dei servizi.

**Art. 71 - Principi che regolano la costituzione e il funzionamento dei vari enti**

1. Il consiglio comunale stabilisce la gestione dei servizi mediante una istituzione e la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.

2. Le suddette forme di gestione sono regolate da uno statuto che viene deliberato contestualmente dal consiglio su proposta della giunta.

3. Lo statuto regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, i loro organi nonché la composizione e il sistema di elezione, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

4. I rappresentanti del comune eletti negli enti di cui al primo comma, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una riconosciuta competenza tecnica o amministrativa. Nelle società di capitali e nelle strutture associative è il sindaco o un assessore da esso delegato a rappresentare il comune.

5. Periodicamente il consiglio comunale verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali in rapporto alle finalità e alle caratteristiche del modello scelto. Annualmente, il consiglio comunale deve essere informato della corrispondenza dell'azione agli indirizzi dati attraverso le relazioni degli organi competenti statutariamente presso ogni ente e degli organi di revisione.

**Art. 72 - Gestione in economia**

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le

loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una società.

2. Il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

#### **Art. 73 - Concessione a terzi**

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il comune. La trattativa privata è prevista nei casi consentiti dalla legge.

#### **Art. 74 - Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, il comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione, organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il presidente dell'istituzione è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno entro 15 giorni dalla nomina.

4. Il consiglio d'amministrazione è composto da 3 a 5 membri; la sua durata, le

caratteristiche dei candidati, il numero di membri, il rapporto di lavoro del direttore, la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ed ogni altra norma principale per corretta funzionalità dell'ente sono fissate dallo statuto proprio dell'istituzione.

5. Il sindaco nomina e può revocare i componenti del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui l'attività dell'istituzione riguardi più comuni aderenti ad un accordo di programma, il consiglio comunale nomina il consiglio di amministrazione dell'istituzione. Alla nomina concorrono candidati in possesso di qualità professionali specifiche, coerenti con i caratteri dell'istituzione. Non possono essere nominati il sindaco, gli assessori esterni, i consiglieri del comune, il revisore dei conti o i membri di consigli di amministrazione di altri enti pubblici.

6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della nomina.

7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco od il consiglio comunale, nel caso specifico, provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e gli stessi criteri seguiti per la nomina.

8. Dopo la scadenza del mandato il consiglio di amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo consiglio.

#### **Art. 75 - Funzionamento della istituzione**

1. Il consiglio comunale con la deliberazione di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione;
- b) approva un apposito statuto ed il regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
- c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
- d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il

- perseguimento degli scopi;
- e) determina le indennità spettanti al presidente e ai membri del consiglio d'amministrazione.
2. Il consiglio comunale delibera su proposta della giunta sulle finalità e gli indirizzi della istituzione, ai quali il consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
- a) deliberare sugli atti fondamentali proposti dal consiglio di amministrazione dell'istituzione di cui alla elencazione dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) verificare i risultati della gestione sulla base delle relazioni annuali trasmesse dal consiglio d'amministrazione e dalla commissione permanente di controllo appositamente nominato dal Consiglio Comunale.
- c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, salvo quanto statuito dalla lettera c) del precedente comma.
5. Il revisore dei conti del comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione.

#### **Art. 76 - Aziende speciali**

1. La gestione di uno o più servizi pubblici comunali che abbiano consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.



3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri; la sua durata, le caratteristiche dei candidati, il rapporto di lavoro del direttore, la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ed ogni altra norma principale per corretta funzionalità dell'ente sono fissate dallo statuto.
5. Il sindaco nomina e può revocare i componenti del consiglio di amministrazione. Alla nomina concorrono candidati in possesso di qualità professionali specifiche, illustrate nei curricula, coerenti con i caratteri dell'azienda speciale. Non possono essere nominati il sindaco, gli assessori esterni, i consiglieri del comune, i revisori dei conti o i membri di consigli di amministrazione di altri enti pubblici.
6. La carica di amministratore di azienda speciale è incompatibile con quella di sindaco, di assessore esterno e di consigliere del comune, di revisore dei conti o di rappresentante dell'amministrazione comunale in fondazioni, consorzi, aziende, società e enti comunque dipendenti.
7. L'assunzione del direttore può avvenire con contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di legge.
8. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, preceduti da una relazione del presidente del consiglio d'amministrazione, sono approvati dal consiglio comunale che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
9. L'ordinamento e il funzionamento della azienda speciale nonché l'organo di revisione e le forme autonome di verifica della gestione sono disciplinati dal proprio specifico statuto e dai regolamenti.
10. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla giunta che provvede a riferire alle eventuali commissioni consiliari competenti affinché queste possano

verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale.

#### **Art. 77 - Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, anche a carattere polifunzionale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano economico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale, ove prevista, è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle quote al comune di Corbola o ad altri enti pubblici locali operanti nel territorio comunale e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

### **TITOLO VII - COLLABORAZIONE TRA ENTI**

#### **Art. 78 - Collaborazione con regione, provincia e altri comuni nell'azione di programmazione**

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi

complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse e dare risposte più adeguate alle esigenze di vita e di sviluppo della propria comunità.

**Art. 79 - Cooperazione nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi**

1. Il comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi uniforma la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.

**Art. 80 - Forme concrete di cooperazione con altri enti**

1. Qualora il comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può costituire con altri enti consorzi pubblici ed utilizzare le nuove forme che la legge 8 giugno 1990, n. 142 propone e precisamente:

- a) le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
- b) gli accordi di programma.

2. La definizione da parte del sindaco delle intese con gli altri enti per la realizzazione di consorzi, convenzioni e accordi di programma, deve essere sempre preceduta dalla approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopraindicate.

**Art. 81 - Accordi di programma**

1. Per provvedere all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, previa approvazione dell'intesa da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, in relazione all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare ed interviene alla stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

## **TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 82 - Revisione dello statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 anche su proposta della commissione comunale per lo statuto ed i regolamenti che verrà istituita e nominata dal consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

### **Art. 83 - Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.



